

FAQ (aggiornato al 15/9/2016)

CONTRIBUTI REGIONALI SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - ANNO 2016 (EDIFICI PRIVATI)

1) **QUESITO 1: Aspetto "fiscale"**

Ordinanza 293 del 26/10/2015, Articolo 2, comma 3:

"I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 [interventi strutturali] non possono essere destinati ad opere o edifici [...] che usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."

Ordinanza 293 del 26/10/2015, Articolo 12, comma 1:

"Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico [...], destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) [interventi strutturali su edifici privati], il contributo per ogni singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere a) [rafforzamento locale] e b) [miglioramento sismico] deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali: [...]"

CONSIDERATO CHE:

- Da quanto sopra si deduce che, per gli edifici privati in rafforzamento e miglioramento, le spese tecniche e le opere di finitura, anche se strettamente connesse alle opere strutturali, non godono del contributo
- Tali opere e prestazioni sono invece comprese nei campi di applicazione delle agevolazioni fiscali di ristrutturazione (50% per le abitazioni) e misure antisismiche (65% abitazioni principali e attività produttive).

DOMANDA 1:

Le opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali in oggetto e le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere strutturali e affini possono usufruire delle agevolazioni fiscali (in gergo 50% e 65%), stante il contenuto dell'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza?

MOTIVAZIONE:

È un aspetto importante da indicare ai possibili beneficiari del contributo.

RISPOSTA - DOMANDA 1

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 dell'OCDPC 293/2015, i contributi per interventi su edifici privati (di interesse per il bando di cui trattasi) sono riconosciuti unicamente sulle lavorazioni strutturali di riduzione del rischio sismico, da cui risultano escluse sia le finiture che le spese tecniche, e le altre possibili spese non ricadenti nella categoria ammessa.

I contributi in oggetto non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici per le stesse finalità (riduzione del rischio sismico), ma permangono, ovviamente per la quota parte di spese non incluse nei contributi pubblici, le detrazioni fiscali vigenti (onde evitare problematiche future, si ritiene conveniente provvedere a una corretta distinzione in fase di contabilità).

2) **QUESITO 2: Aspetto tecnico**

Ordinanza 293 del 26/10/2015, Articolo 9, comma 3:

"Per gli interventi di rafforzamento locale, [...] occorre assicurare [...] che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso."

Ordinanza 293 del 26/10/2015, Articolo 11, comma 2:

"Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza."

Ordinanza 293 del 26/10/2015

Allegato 4: Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14 comma 5

Il sottoscritto [richiedente] dichiara che [...]

Punto "13) *Relativamente alla tipologia di "rafforzamento locale", che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall'Ordinanza, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo allegato 5.*"

Ordinanza 293 del 26/10/2015:

Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – articolo 11, comma 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

1. *Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:*

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra,
- [...]

CONSIDERATO:

- Che viene utilizzata la espressione "può essere considerata soddisfatta se ..." sia all'art. 9 che nell'allegato 5, e non altre espressioni come "è soddisfatta solo se sono rispettate ..."
- La finalità, ragionevole e condivisa, di escludere carenze gravi tali da non consentire di eseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso

DOMANDA 2:

La valutazione di assenza di carenze gravi con la finalità indicata può essere svolta da tecnico esperto in materia o devono essere esclusi a priori tutti gli edifici in muratura che presentano più di 3 piani fuori terra? Ciò anche in considerazione delle definizioni di piano interrato (Nota 21 delle "Linee Guida RER Art.2 comma 1 lett. c)" in calce all'allegato 5 dell'ordinanza lì riportata) e di soffitte e sottotetti, di cui al successivo quesito.

RISPOSTA – DOMANDA 2

Ai fini dell'ammissione al finanziamento di un intervento di "rafforzamento locale" l'OCDPC n.293/2015 richiede, tra l'altro, che venga verificata l'assenza di carenze gravi risolvibili con ulteriori interventi locali. La medesima Ordinanza fornisce l'Allegato 5 come strumento per facilitare la dimostrazione di tale verifica, ma qualora una delle condizioni ivi riportate risulti non soddisfatta, sarà compito del progettista procedere con una valutazione qualitativa e/o quantitativa dell'edificio allo stato di fatto che dimostri che le carenze che sono state rilevate e che si risolvono con le opere in progetto sono le uniche presenti nella struttura, garantendo un reale beneficio in termini di riduzione del rischio sismico apportato dagli interventi finanziati.

3) QUESITO 3: Aspetto tecnico

Ordinanza 293 del 26/10/2015

Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – articolo 11, comma 2

"d) solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo"

CONSIDERATO CHE:

Quanto sopra riportato sembra fare riferimento esclusivamente alla possibilità o meno di considerare le superfici dei sottotetti nel conteggio delle superfici ammissibili a contributo.

DOMANDA 3:

Va usato il medesimo criterio per considerare o meno il sottotetto nel computo del numero dei piani o i sottotetti e le soffitte non abitabili sono comunque escluse dal computo del numero dei piani?

RISPOSTA – DOMANDA 3

In merito al conteggio delle soffitte all'interno del valore della superficie coperta lorda complessiva, si farà riferimento a quanto stabilito dall'Allegato 5 dell'OCDPC n.293/2015.

Relativamente alla considerazione del piano sottotetto e piano interrato nel conteggio del numero dei piani, in fase di istruttoria del progetto si valuterà caso per caso in che modo procedere in base alle valutazioni effettuate dal tecnico incaricato.

4) QUESITO 4: Aspetto "amministrativo"

Ordinanza 293 del 26/10/2015, Articolo 12, comma 1:

"Per gli interventi di rafforzamento locale [...], destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) [interventi strutturali su edifici privati], il contributo per ogni singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima [...]:"

1. *Rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari; [...]*

Ordinanza 293 del 26/10/2015

Allegato 4: Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14 comma 5

Nota 11 Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi."

CONSIDERATO CHE

Nei condomini gli interventi di rafforzamento locale sulle parti strutturali possono essere agevolmente realizzati solo nelle parti comuni non abitate: per esempio sottotetti, coperture, facciate, a volte piani interrati o seminterrati.

In particolare:

- Completamento delle murature portanti nel sottotetto (spesso sono presenti soli pilastri di muratura a sostegno delle travi di copertura)
- Installazione di tiranti posti al di sopra del solaio di sottotetto
- Realizzazione di sistema di cordolatura in copertura
- Realizzazione di fasce di fibre di carbonio nella facciate in corrispondenza dei solai
- ...

DOMANDA 4:

Si chiede conferma che, anche in tali casi di interventi su parti comuni del fabbricato in sottotetto e copertura etc., si considera, ai fini del calcolo del contributo, la somma della superficie lorda (comprensiva dei muri) di tutti i piani occupati dalle unità immobiliari e relative parti comuni, con le precisazioni sui piani interrati e sottotetti di cui ai precedenti quesiti 2) e 3).

RISPOSTA – DOMANDA 4

Il valore della superficie da indicare nel modulo di istanza del contributo va definito sulla base di quanto stabilito dall'Ordinanza e indicato nella nota 11 dello stesso modulo, la quale riporta che *"per superficie*

lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate dai muri portanti, setti, tamponature e tramezzi". In fase di istruttoria del progetto si procederà al controllo di detto valore.